



N° PAP-04027-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 18/11/2024 al 03/12/2024

L'incaricato della pubblicazione
TERESA DI PALMA

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 193/2024 del 14/11/2024

OGGETTO: Revoca della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 31.05.2023 ad oggetto "Affidamento della gestione dello Stadio Comunale Alberto De Cristofaro - Approvazione Schema di Convenzione" e di tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali.

Il giorno 14/11/2024 alle ore 10:05, nella Sala Consiliare "Filomena Morlando" del Palazzo di Città, previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ordinaria ed in convocazione unica, con l'intervento dei signori:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
NICOLA PIROZZI	P		FRANCESCO IOVINELLA	P	
ADRIANO CASTALDO	P		MARIO MAISTO	P	
RAFFAELINA ACONE	P		STEFANO PALMA	P	
ROSA AGLIATA		A	RITA ROSANGELA PENNACCHIO	P	
PASQUALE ASCIONE		A	SALVATORE PEZZELLA		A
FRANCESCO CACCIAPUOTI		A	GIOVANNI PIROZZI		A
CARLO CARLEO	P		LUIGI PORCELLI		A
FRANCESCO COMUNE	P		LAURA POZIELLO		A
SALVATORE D'AGOSTINO	P		FRANCESCO PUGLIESE		A
DIEGO NICOLA D'ALTERIO	P		VALENTINO PUGLIESE		A
FRANCESCO DI DOMENICO	P		ROSARIO RAGOSTA	P	
GENNARO DI GENNARO	P		STEFANO RICCIARDIELLO		A
GIUSEPPE DI GIROLAMO	P		ANTONIETTA RUSSO		A
ILARIA FASANO	P		LUIGI SEQUINO	P	
ANTONIO GRANATA	P		CATERINA SESTILE		A
LUIGI GUARINO		A	PAOLA VISCONTI	P	
LUCIA IODICE		A			

Presenti: 19 Assenti: 14

Assiste: TERESA DI PALMA - Segretario Generale

Presiede: ADRIANO CASTALDO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, ADRIANO CASTALDO - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei Settori interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Documento di Consultazione

Si procede con la trattazione del punto n. 3 dell'ordine del giorno ad oggetto: "Revoca della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 31.05.2023 ad oggetto "Affidamento della gestione dello Stadio Comunale Alberto De Cristofaro – Approvazione Schema di Convenzione" e di tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali".

Risultano presenti n. 19 Consiglieri, compreso il Sindaco Pirozzi Nicola: Acone, Carleo Carlo, Castaldo, Comune, D'Agostino, D'Alterio, Di Domenico, Di Gennaro, Di Girolamo, Fasano, Granata, Iovinella, Maisto, Palma, Pennacchio, Ragosta, Sequino e Visconti.

Risultano assenti n. 14 Consiglieri: Agliata, Ascione, Cacciapuoti, Guarino, Iodice, Pezzella, Pirozzi Giovanni, Porcelli, Poziello Laura, Pugliese Francesco, Pugliese Valentino, Ricciardiello, Russo Antonietta, Sestile.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura della proposta de *qua*;

Interviene il Sindaco specificando le ragioni della revoca e il futuro avvio della gara per l'affidamento pluriennale come prescritto dall'ANAC.

Replicano i Consiglieri Sequino e D'Agostino.

Alle ore 11.20 escono dall'aula i Consiglieri : Iovinella e Sequino (**Presenti 17**)
Entra il Consigliere Guarino (**Presenti 18**)

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la allegata proposta di deliberazione n. 201 del 06.11.2024 del Settore Affari Istituzionali ad oggetto: "Revoca della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 31.05.2023 ad oggetto "Affidamento della gestione dello Stadio Comunale Alberto De Cristofaro – Approvazione Schema di Convenzione" e di tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali";

visto l'art. 12 del vigente Regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 61 del 07/05/2015;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente ad interim del Settore Affari Istituzionali e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

attesa la propria competenza a procedere

con votazione palese, resa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti	18
Favorevoli	16
Contrari	nessuno
Astenuti	02 (Guarino, Di Girolamo)

DELIBERA

di approvare la proposta n. 202 del 11.11.2024 del Settore Affari Istituzionali ad oggetto: "Revoca della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 31.05.2023 ad oggetto "Affidamento della gestione dello Stadio Comunale Alberto De Cristofaro – Approvazione Schema di Convenzione" e di tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali", allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione palese, resa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti	18
Favorevoli	16
Contrari	nessuno
Astenuti	02 (Guarino, Di Girolamo)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Nell'allegato stralcio della seduta stenografica sono integralmente riportati gli interventi in aula relativi al presente punto all'ordine del giorno.

Documento di Consultazione



OGGETTO: Revoca della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 31.05.2023 ad oggetto “Affidamento della gestione dello Stadio Comunale Alberto De Cristofaro – Approvazione Schema di Convenzione” e di tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 31.05.2023 ad oggetto “Affidamento della Gestione dello Stadio Comunale Alberto De Cristofaro – Approvazione Schema di Convenzione” veniva affidata la gestione dello Stadio Comunale Alberto De Cristoforo alla Società Sportiva Giugliano Calcio 1928 s.r.l. per la durata di anni 6 ovvero per le stagioni agonistiche dal 2023-2024 al 2028-2029;
 - già con Deliberazione n. 63 del 27.04.2023 la Giunta Comunale approvava il Piano Economico e di Gestione dell’Impianto Sportivo Stadio Comunale Alberto De Cristofaro per un importo del Canone Concessorio fissato in €. 12.000,00 annui oltre IVA, Capitolo di Entrata 30103911;
 - nelle more degli esiti dei controlli di rito previa sottoscrizione della Convenzione approvata con la richiamata Delibera di Consiglio Comunale, il 24.08.2023 alle ore 15.00 presso il Settore Servizi Sociali Istruzione Sport Cultura veniva sottoscritto apposito Verbale di Consegna dell’Impianto tra il Dirigente pro tempore dott. Giuseppe De Rosa e il Legale Rappresentante della S.S. signora Elena Annunziata;
 - in data 29.05.2024, acquista al Protocollo dell’Ente col n. 72191, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – fascicolo UVCP 3380/2023 - si è pronunciata sull’illegittimità dell’affidamento in concessione d’uso dello Stadio comunale in favore della Società della locale squadra di calcio cittadino per la durata di anni 6;
 - in premessa alla sua nota, l’ANAC sintetizza i contenuti e le motivazioni dell’affidamento approvato dall’Ente con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 88/2023 ovvero, la motivazione dell’affidamento diretto dello Stadio volto a soddisfare l’interesse della squadra di calcio che rappresenta la Città di Giugliano in Campania e che la gestione dell’impianto è favorita dall’affidamento al concessionario che rappresenta il soggetto titolare del relativo titolo sportivo. In altri termini la preferenza per la ASD Società Sportiva Giugliano Calcio 1928, rispetto ad eventuali altre richieste e/o manifestazioni di interesse, deriverebbe dal fatto che tale squadra rappresenta il Comune di Giugliano in Campania nella disputa di un campionato di rilievo nazionale;
- Altresì l’ANAC, ancora in premessa alla nota prot. 72191/2024, precisa che :
- secondo quanto stabilito dall’Ente l’Impianto sportivo “sarà utilizzato prevalentemente dall’Associazione Sportiva individuata per la gestione, garantendo l’offerta delle proprie attività sportiva nonché l’utilizzo mediante il fitto a società terze che vogliano utilizzare l’impianto per allenamenti e/o partecipazioni a campionati con possibilità di utilizzo come area per lo svolgimento di diverse attività ed eventi sportivi di rilevanza regionale o nazionale”;
 - la Deliberazione dell’Ente n. 88 del 31.05.2023 richiama il Regolamento Comunale per l’uso e la gestione degli Impianti Sportivi già approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 09.01.2003 che, all’art. 21, prevede che la durata della Concessione sia di norma triennale salvo casi particolari di gestione che richiedano un periodo più lungo (come nel caso di lavori di ristrutturazione e miglioramenti in capo al concessionario), condizione che non ricorre, secondo l’ANAC, nel caso in esame e sussistendo la circostanza, richiamata nella Deliberazione n.88/2023, che l’impianto è appena stato oggetto di un rilevante intervento di riqualificazione con risorse pubbliche;
 - nondimeno, prosegue l’Autorità Nazionale Anticorruzione, la concessione è di durata sessennale, inoltre,
 - *“sebbene il Comune di Giugliano non abbia fornito le richieste valutazioni sulla rilevanza economica della Concessione, dallo Schema di Convenzione si desume che gli introiti del concessionario includano, oltre ai fitti per attività sportive gestite da terzi:*
 - *l’organizzazione di 8 eventi annuali, di natura non specificata;*
 - *attività commerciali, utilizzando strutture mobili appositamente allestite dal concessionario;*
 - *attività di boudoir e ristorazione, utilizzando strutture mobili e attrezzature appositamente allestite dal concessionario;*
 - *gestione della Pubblicità”;*

Considerato che nel merito l'ANAC, a valle della premessa contenuta nella richiamata nota prot. 72191/2024, recita che :

- Secondo l'Avviso dell'Autorità (Vds, ex multis, atto del Presidente del 09.03.2022 – Funz. Cons. n. 6/2022) la gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica qualificabile come “concessione di servizi” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett vv) del Codice, deve essere affidato nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili)”;

- La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), deve essere ricondotta nella categoria degli “appalti di servizi” da aggiudicare secondo le specifiche previsione dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV>> di cui al parere AG 50/2016/AP- delibera n. 1300/2016.

- Nella stessa pronuncia è stato aggiunto inoltre che <<Nel caso in cui l'ente debba concedere esclusivamente l'uso di spazi pubblici per consentire lo svolgimento di eventi, tale fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione del Codice, ma costituisce una concessione amministrativa di beni pubblici, da affidare comunque con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione (Corte dei Conti, parere n. 4/2008, Cons. Stato, sez. VI, 30.09.2010 e n. 7239; Cons. Stato sez. VI, 25.01.2005, n.168)>>

- altresì, prosegue l'ANAC: << a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e che ha incluso la “gestione degli impianti sportivi” nell'Allegato IX del Codice, quale appalto di servizi, debba ritenersi superata e non più applicabile la previsione dell'art. 90, comma 25 della L. 289/2002, sopra richiamata, dettata in un differente contesto normativo>> (parere AG50/2016/AP cit.).

- prosegue l'ANAC che “l'avviso espresso in materia dall'Autorità ha trovato conferma nelle recenti disposizioni normative recate dal d.lgs 28 febbraio 2021 n. 38 (“Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”), il quale ha previsto all'art. 6 che gli affidamenti della gestione degli impianti sportivi, che l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente, “sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente”. Contestualmente con l'art. 12, comma 1, lettera c) dello stesso decreto legislativo è stato abrogato l'art. 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica), comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sopra citato.

- per l'ANAC consegue, da quanto sopra riportato e trascritto, che “l'affidamento della gestione degli impianti sportivi ricade nella disciplina dettata dal codice dei contratti nel senso indicato dall'Autorità e confermato dalle norme citate; con la conseguenza che il ricorso all'affidamento diretto è ammesso entro i limiti di cui all'art. 36 del vecchio codice, oggi sostituito dall'art. 50 del d.lgs . 36/2023. Diversamente, nel caso in cui unitamente alla gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale siano da affidare anche attività di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento dell'impianto stesso, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 38/2021 è ammesso il ricorso all'affidamento diretto oltre i limiti fissati dal codice dei contratti, purché esso sia indirizzato a favore di un'associazione o società non avente scopi di lucro, il progetto da essa presentato risponda ad un interesse pubblico e la gestione dell'impianto sia in grado di produrre profitti tali da remunerare l'investimento in lavori (impianti con rilevanza economica).

Tenuto conto, pertanto, della conclusione a cui perviene l'Autorità Nazionale Anticorruzione nella propria disamina della definizione del procedimento posto in essere dall'Ente con l'affidamento della Concessione in uso dello Stadio Comunale Alberto De Cristofaro per le stagioni agonistiche dal 2023-2024 al 2028-2029 (sessennio) ovvero che per “**Ciò posto si ritiene illegittimo l'affidamento operato dal Comune di Giugliano della Concessione in esame nella forma di concessione d'uso di bene demaniale, con lo strumento dell'affidamento diretto, trattandosi di affidamento inerente la mera gestione funzionale ed economica del bene, pertanto soggetto all'applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti**”.

Precisato che l'ANAC a far data dalla trasmissione della citata e trascritta nota protocollo n. 72191 del 29.05.2024 – Fascicolo UVCP n. 3380/2023 – ha assegnato 30 giorni all'Ente per la comunicazione di eventuali misure adottate o da adottare in merito alla nota dell'Autorità;

Precisato altresì che:

- la Convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 31.05.2023 non è stata mai sottoscritta a seguito della nota ANAC del 29.05.2024 sull'illegittimità dell'affidamento operato dell'Ente;
- la richiamata nota ANAC fu di poi trasmessa alla Società Sportiva Giugliano Calcio 1928 con comunicazione protocollo n. 83476 del 20.06.2024 e contestuale avvio del procedimento di revoca dell'affidamento, assegnando alla Società giorni 20 per eventuali controdeduzioni;
- in data 27.06.2024, con protocollo Ente n. 86606 di pari data, si informava l'ANAC dei provvedimenti adottati;
- con nota di riscontro acquisita al Protocollo dell'Ente col n. 93670 del 12.07.2024, la Società Sportiva Giugliano Calcio 1928 s.r.l. riscontrava la comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
- con Decreto Sindacale n. 345/2024 del 17/09/2024 e successiva rettifica avvenuta con Decreto n. 360/2024 del 25.09.2024 il Servizio Impianto Sportivo è stato assegnato al Settore Manutentivo, Idrico e Patrimoniale;
- al fine di una maggiore comprensione dei fatti riportati nella nota di controdeduzioni acquisita al prot. 93670/2024 e di una corretta e puntuale chiusura del procedimento, con nota protocollo n. 127810 del 08.10.2024 sono stati richiesti alla Società Sportiva Giugliano Calcio 1928 chiarimenti. LA richiesta non ha prodotto alcun esito;

Tenuto conto dunque che l'affidamento è avvenuto in via diretta senza l'indizione e lo svolgimento di alcuna procedura di gara pubblica finalizzata alla scelta del concessionario e, inoltre, si è trattato di un affidamento di lunga durata ricoprente cioè un intero sessennio (stagioni agonistiche dal 2023-2024 al 2028-2029) con l'opzione di eventuali proroghe a richiesta del concessionario, per cui gli elementi sopra descritti consentono di ravvisare le seguenti illegittimità che viciano la procedura sin dalla sua genesi e che per punti salienti possono essere così enucleati e motivati:

1. Illegittimità dell'affidamento diretto. Violazione delle norme in materia di affidamento dei contratti pubblici. Violazione art. 164, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (applicabile *ratione temporis*)”.

*L'assegnazione di un bene pubblico in favore di un privato, può avvenire solo a seguito di un procedimento di evidenza pubblica mediante gara aperta. Ciò è stato previsto dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (R.D. n. 827/1924) che stabilisce che «tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti» (art. 37 comma 1), ed ancora prima dall'art. 3 del R.D. n. 2240/1923 (Nuove disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato). Inoltre, nel D. Lg.vo 50/2016 (codice dei Contratti Pubblici), applicabile *ratione temporis* alla concessione in argomento, si conferma in via generale che «l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica». (Art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016).*

La circostanza che l'affidamento avvenga in forma di concessione di beni o servizi pubblici non esime l'Ente locale dall'obbligo di dare corso ad una procedura competitiva per la scelta del concessionario, la quale si pone come un indiscusso strumento di garanzia dell'ingresso al mercato, della parità di trattamento, del principio di non discriminazione e della trasparenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi di libera concorrenza. In merito, l'art. 164, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (applicabile *ratione temporis*) dispone che “*alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente fra l'altro “alle modalità e alle procedure di affidamento”.*

L'affidamento diretto che ha contraddistinto la concessione dell'Impianto Sportivo Stadio Comunale Alberto De Cristofaro si pone in assoluta violazione delle inequivocabili norme di legge sopra citate;

2. Determinazione del valore della concessione. Sul punto, va rilevato che la “*determinazione del valore dell'affidamento assume rilievo sotto molteplici aspetti: è essenziale per poter fornire una corretta informazione agli operatori economici potenzialmente interessati a prestare il servizio, serve ad individuare con esattezza la forma di pubblicità idonea, è necessaria per determinare l'entità delle cauzioni e del contributo dovuto all'Autorità.*” (Del. G. N. 00193/2024 del 14/11/2024, sentenza n. 4343 del 18 ottobre 2024)

2016). Sotto altro profilo, il calcolo dell'importo contrattuale è necessario al fine di selezionare la procedura di affidamento da applicare e di stabilire la soglia di qualificazione alla gara e i relativi controlli. Nel caso di specie la determinazione e successiva enucleazione del valore della concessione secondo i parametri di cui all'art. 167 del D.lgs. 50/2016 (*fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto*, comprese eventuali opzioni di proroga o rinnovo) avrebbe imposto il ricorso ad un procedimento ordinario per l'aggiudicazione del contratto (art. 164 cit.), l'applicazione di un rigido regime di pubblicità, la delineazione di una soglia elevata di partecipazione alla gara e del correlativo sistema di controlli, l'acquisizione di una cauzione definitiva commisurata al detto valore e il pagamento del contributo dovuto all'Anac. Tutti questi obblighi di legge sono stati elusi nella procedura di cui trattasi.

3. Mancata previsione dei requisiti generali, e di idoneità tecnico – professionale ed economico – finanziaria. Per quanto riguarda la mancata previsione di requisiti di idoneità tecnico/professionale ed economico/finanziaria in capo al concessionario, si tratta di un'omissione che contrasta inopinatamente con l'interesse pubblico, presidiato dall'art. 172 comma 1 del D.lgs. 50/2016, all'individuazione di un contraente con capacità adeguate rispetto alla prestazione da eseguire. Più chiaramente, tenuto conto dell'oggetto della concessione, la mancata fissazione di requisiti di partecipazione proporzionati alle caratteristiche e alla rilevanza del contratto finisce per incidere sull'effettiva capacità del concessionario di adempiere alle obbligazioni che gli sono imposte ed è, in ogni caso, incompatibile con lo scopo primario della procedura selettiva, che è diretta a garantire un affidamento efficace e duraturo ai fini dell'accuratezza e completezza delle prestazioni contrattuali.

4. Omessa acquisizione del CIG e violazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010. La concessione dell'Impianto Sportivo Stadio Alberto De Cristofaro e la sua successiva gestione è avvenuta, per quanto a conoscenza, senza l'acquisizione del CIG (Codice Identificativo Gara) previsto dalle norme menzionate. Ciò ha comportato, nel caso di specie, la violazione delle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari emanate dal legislatore.

5. Mancata acquisizione delle polizze assicurative sempre prescritte nel capitolato d'onere allegato alla gara d'appalto e previa stipula del contratto per l'affidamento del servizio in concessione, motivata anch'essa dall'assenza di una procedura di gara e dunque di un Capitolato Speciale d'Appalto quale Lex Specialis;

6. Omesso pagamento delle utenze ed elusione della TARI e della stipula del contratto idrico quali elementi di ulteriori contestazioni.

Già con nota protocollo Ente n. 107267 del 13.09.2023 e successiva nota prot. n. 112644 del 25.09.2023 il Dirigente del Settore Patrimonio rappresentava la necessità di sollecitare la Società Sportiva Giugliano Calcio 1928 a richiedere con urgenza la voltura delle utenze per la fornitura di acqua, gas e corrente elettrica.

Con successiva nota protocollo Ente n. 155337 del 27.12.2023 il Servizio Manutentivo Idrico Patrimoniale invitava il Settore Servizi Sociali, Istruzione, Sport Cultura a diffidare la Società Sportiva Giugliano Calcio 1928 ad operare la Voltura delle utenze di energia elettrica e gas ad horas ed al rimborso di quanto già pagato dall'Ente a decorrere dalla data del 24.08.2023, data di consegna dell'Impianto, considerato che la fornitura di energia elettrica e di gas non è mai stata interrotta dal Comune di Giugliano in Campania per evitare disagi nella fruizione a seguito della con la precisazione che *“il Concessionario dovrà attendere agli obblighi posti dalla Convenzione, come da art. 13) della stessa, provvedendo al pagamento di tutte le utenze e procedendo, entro 30 giorni dall'affidamento, alla voltura delle stesse a suo nome”*, come da successiva nota di diffida protocollo Ente n. 4458 del 11.01.2024 dell'allora Dirigente del Settore Servizi Sociali, Istruzione, Sport Cultura;

Per quanto attiene invece alla fornitura dell'acqua, l'Impianto Sportivo Stadio Alberto De Cristofaro è risultato non dotato di contatore e pertanto non è stato possibile quantificare i relativi consumi, come da nota protocollo Ente n. 120939 del 25.09.2024 con la quale la Società Publiservizi ha comunicato all'Ente che allo stato non risulta ancora stipulato il contratto di fornitura del servizio idrico; analogamente, per quanto a conoscenza del settore è stata elusa anche la TARI;

Va infine rilevato che la Convenzione di concessione, peraltro totalmente nulla per le ragioni esposte, ha

previsto una durata di 6 stagioni agonistiche ovvero a far data dal 24.08.2023 fino al 30.06.2029 come da apposito verbale di Consegna dell'Impianto sottoscritto presso il Settore Servizi Sociali Istruzione Sport Cultura tra l'allora Dirigente dott. Giuseppe De Rosa e il Legale Rappresentante della S.S. signora Elena Annunziata, nelle more della sottoscrizione della Convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 31.05.2023, con facoltà per la Società, e su assenso dell'Ente proprietario, di ottenere il rinnovo per ulteriori 6 stagioni agonistiche a medesimi patti e condizioni, con revisione del canone annuo. Sul punto, in merito al rinnovo, data la circostanza di fatto e di diritto relativa all'illegittimità dell'affidamento, appare del tutto evidente che non è in alcun modo prospettabile la proroga di ulteriori sei anni nei termini di cui alla Concessione, essendo evidente che essa risulta priva di qualsiasi legittima giustificazione e costituirebbe la prosecuzione di un affidamento diretto senza gara, con aggravamento dei danni ingenti già arrecati alla Pubblica Amministrazione per le ragioni già esposte;

RITENUTA l'esigenza urgente di un immediato ripristino delle condizioni di corretta e sana gestione dei beni pubblici;

Ritenuto l'Ente, ai sensi dell'art. 21 sexies della Legge n. 241/90, di avvalersi del potere pubblicistico **di revocare** in autotutela la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 31.05.2023 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di effettiva necessità di operare con Gara ad evidenza pubblica per la Concessione dell'Impianto Sportivo Alberto De Cristofaro, revoca che determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;

RITENUTO, in particolare, per le motivazioni espresse nella suddetta Relazione Istruttoria, cui si rimanda integralmente, dover procedere alla revoca in autotutela della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 31.05.2023 ad oggetto "Affidamento della gestione dello Stadio Comunale Alberto De Cristofaro – Approvazione Schema di Convenzione" per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con effetto immediato a far data dall'esecutività della presente Deliberazione e contestuale revoca di tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali all'affidamento approvato con la richiamata Deliberazione n. 88/2023, illegittimo per tutto quanto enucleato in premessa e perché sostanzialmente in deroga ai principi di evidenza pubblica, di libera concorrenza, libertà di accesso dei partecipanti, di trasparenza al fine di riottenere al Comune di Giugliano in Campania la piena, esclusiva e totale disponibilità dell'Impianto Sportivo Stadio Comunale Alberto De Cristofaro;

Altresì l'illegittimità si fonda sulla necessità di operare in ossequio ai tre principi cardini che caratterizzano oggi i contratti pubblici ovvero: il principio del risultato; il principio della fiducia; il principio dell'accesso al mercato;

Precisato che l'attivazione del contraddittorio procedimentale non risulta necessario, considerata la valutazione di illegittimità dell'affidamento di cui trattasi;

RITENUTO in ogni caso che i provvedimenti, di cui al presente atto, risultano essere contraddistinti da particolari esigenze di celerità, atteso che la prosecuzione del rapporto concessorio in esame comporterebbe un ritardo non giustificabile dell'azione di ripristino della legalità, per tutto quanto sopra esposto;

Per quanto sopra esposto, si trasmette al Consiglio Comunale, con l'invito a deliberare in merito.

Il Dirigente
ing. Domenico D'Alterio



Il Dirigente del Settore Manutentivo, Idrico e Patrimoniale – Servizio Impianti Sportivi

Vista la relazione istruttoria a firma dello stesso Dirigente del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale – Servizio Impianti Sportivi allegata alla presente proposta di deliberazione;

Dato atto

- che la Convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 31.05.2023 non è stata mai sottoscritta a seguito della nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) prot. n. 72191, – fascicolo UVCP 3380/2023 -del 29.05.2024 sull’illegittimità dell’affidamento operato dell’Ente;

- della Relazione Istruttoria in ragione della nota ANAC assunta al Protocollo dell’Ente col n. 72191 del 29.05.2024 - fascicolo UVCP 3380/2023 – con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione si è pronunciata sull’illegittimità dell’affidamento in concessione d’uso dello Stadio comunale in favore della Società della locale squadra di calcio cittadino per la durata di anni 6, nota nella quale l’ANAC sintetizza i contenuti e le motivazioni dell’affidamento approvato dall’Ente con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 88/2023 e della conclusione a cui perviene l’Autorità Nazionale Anticorruzione nella propria disamina della definizione del procedimento posto in essere dall’Ente con l’affidamento della Concessione in uso dello Stadio Comunale Alberto De Cristofaro per le stagioni agonistiche dal 2023-2024 al 2028-2029 (sessennio) ovvero che per **<<ciò posto si ritiene illegittimo l’affidamento operato dal Comune di Giugliano della Concessione in esame nella forma di concessione d’uso di bene demaniale, con lo strumento dell’affidamento diretto, trattandosi di affidamento inerente la mera gestione funzionale ed economica del bene, pertanto soggetto all’applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti>>**

- che la richiamata nota ANAC fu di poi trasmessa alla Società Sportiva Giugliano Calcio 1928 con comunicazione protocollo n. 83476 del 20.06.2024 e contestuale avvio del procedimento di revoca dell’affidamento, assegnando alla Società giorni 20 per eventuali controdeduzioni;

- che le controdeduzioni della Società Sportiva Giugliano Calcio 1928 s.r.l. venivano acquisite al Protocollo dell’Ente col n. 93670 del 12.07.2024, nota con la quale la S.S. riscontrava la comunicazione di avvio del procedimento di revoca;

- che in data 27.06.2024, con protocollo Ente n. 86606 di pari data, si informava l’ANAC dei provvedimenti adottati,

- con Decreto Sindacale n. 345/2024 del 17/09/2024 e successiva rettifica avvenuta con Decreto n. 360/2024 del 25.09..2024 il Servizio Impianto Sportivo è stato assegnato al Settore Manutentivo, Idrico e Patrimoniale;

- che al fine di una corretta e puntuale chiusura del procedimento, con nota protocollo n. 127810 del 08.10.2024 sono stati richiesti alla Società Sportiva Giugliano Calcio 1928 chiarimenti rispetto a quanto riportato nella nota prot. n. 93670_2024, senza esito;

Precisato che l'attivazione del contraddittorio procedimentale non risulta necessario, considerata la valutazione di illegittimità dell'affidamento di cui trattasi;

RITENUTO in ogni caso che i provvedimenti, di cui al presente atto, risultano essere contraddistinti da particolari esigenze di celerità, atteso che la prosecuzione del rapporto concessorio in esame comporterebbe un ritardo non giustificabile dell'azione di ripristino della legalità, per tutto quanto sopra esposto;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 21 sexies della legge n. 241/90, della necessità per l'Ente di avvalersi del potere pubblicistico **di revocare** in autotutela la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 31.05.2023 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di effettiva necessità di operare con Gara ad evidenza pubblica per la Concessione dell'Impianto Sportivo Alberto De Cristofaro;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

La premessa narrativa è parte integrante del presente dispositivo e da intendersi ivi integralmente richiamata e trascritta a motivazione dello stesso;

1) di prendere atto e condividere i contenuti della Relazione Istruttoria in ragione della nota ANAC assunta al Protocollo dell'Ente col n. 72191 del 29.05.2024 - fascicolo UVCP 3380/2023 – con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione si è pronunciata sull'illegittimità dell'affidamento in concessione d'uso dello Stadio comunale in favore della Società della locale squadra di calcio cittadino per la durata di anni 6, nota nella quale l'ANAC sintetizza i contenuti e le motivazioni dell'affidamento approvato dall'Ente con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 88/2023 e della conclusione a cui perviene l'Autorità Nazionale Anticorruzione nella propria disamina della definizione del procedimento posto in essere dall'Ente con l'affidamento della Concessione in uso dello Stadio Comunale Alberto De Cristofaro per le stagioni agonistiche dal 2023-2024 al 2028-2029 (sessennio) ovvero che per **<<ciò posto si ritiene illegittimo l'affidamento operato dal Comune di Giugliano della Concessione in esame nella forma di concessione d'uso di bene demaniale, con lo strumento dell'affidamento diretto, trattandosi di affidamento inerente la mera gestione funzionale ed economica del bene, pertanto soggetto all'applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti>>**.

2) di dichiarare altresì ai sensi e per effetti dell'art. 21 sexies della legge n. 241/90 la necessità per l'Ente di avvalersi del potere pubblicistico **di revocare** in autotutela la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 31.05.2023 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di effettiva necessità di operare con Gara ad evidenza pubblica per la Concessione dell'Impianto Sportivo Alberto De Cristofaro, revoca che determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti e la contestuale **cessazione di ogni efficacia derivata dalla Consegna dell'Impianto Sportivo**, nelle more della sottoscrizione della Convenzione, con Verbale di Consegna dell'Impianto sottoscritto presso il Settore Servizi Sociali Istruzione Sport Cultura tra l'allora Dirigente dott. Giuseppe De Rosa e il Legale Rappresentante della Società Sportiva Giugliano Calcio 1928 s.r.l. signora Elena Annunziata in data 24.08.2023, a seguito all'approvazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 88_2023;

3) di dichiarare la revoca e/o comunque la cessazione di ogni efficacia di ogni atto prodromico, connesso e/o consequenziale, ed in particolare, la delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 31.05.2023, gli atti riguardanti l'esecuzione delle opere, che qui integralmente si contestano, ogni altro atto

comunque connesso al fine di far riottenere per l'Ente Comune di Giugliano in Campania la piena, esclusiva e totale disponibilità dell'impianto sportivo stadio Comunale;

4) di demandare ai competenti uffici comunali tutti gli adempimenti di notifica e di esecuzione della presente deliberazione, al fine di garantire la realizzazione e la tutela degli interessi comunali;

5) di dare mandato al Dirigente del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale – Servizio Impianti Sportivi di provvedere all'avvio e alla conclusione dell'ordinaria procedura aperta volta all'affidamento della concessione e gestione dello Stadio Comunale Alberto De Cristofaro per un periodo pluriennale;

6) di dare mandato al Dirigente del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale – Servizio Impianti Sportivi di provvedere nell'immediatezza alla pubblicazione di una manifestazione di interesse per l'affidamento d'uso provvisorio dello Stadio Comunale, nelle more dell'avvio e della conclusione dell'ordinaria procedura aperta volta all'affidamento della concessione e gestione dello Stadio Comunale per un periodo pluriennale;

7) di disporre la pubblicazione della presente delibera all'albo pretorio on line e, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione all'albo pretorio on line, all'inserimento nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cosiddetto "diritto all'oblio".

Documento di Consultazione



PUNTO N. 3 REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 88 DEL 31 MAGGIO 2023 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE ALBERTO DE CRISTOFARO – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DI TUTTI GLI ATTI AD ESSA CONNESSI E CONSEGUENZIALI

Passiamo al punto n. 3: *“Revoca della deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 31 maggio 2023 avente ad oggetto: Affidamento della gestione dello Stadio comunale Alberto De Cristofaro – Approvazione schema di convenzione e di tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali”*.

Do lettura della proposta.

Premesso che

con deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 31 maggio 2023 veniva affidata la gestione dello Stadio comunale De Cristofaro alla società sportiva Giugliano Calcio per la durata di anni sei, ovvero, per le stagioni agonistiche dal 2023-2024 al 2028-2029;

già con deliberazione n. 63 del 27 aprile 2023 la Giunta comunale approvava il Piano Economico e di Gestione dell'impianto sportivo per un importo canone concessorio annuo di euro 12 mila, oltre iva;

nelle more degli esiti e dei controlli di rito, previa sottoscrizione della convenzione approvata con la richiamata delibera di Consiglio il 24 agosto 2023, alle ore 15:00, presso il settore Servizi Sociali, Istruzione, Sport e Cultura, veniva sottoscritto apposito verbale di consegna dell'impianto tra il dirigente pro tempore e il legale rappresentante della società sportiva Giugliano Calcio;

in data 29 maggio 2024, veniva acquisito al protocollo dell'Ente, con nota n. 172191 una nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), fascicolo UVCP 3380/2023 che si è pronunciata sull'illegittimità dell'affidamento in concessione d'uso dello Stadio comunale in favore della società della locale squadra di calcio cittadino per la durata di anni sei.

In premessa alla sua nota, l'ANAC sintetizza i contenuti e le motivazioni dell'affidamento approvato dall'Ente con propria deliberazione di Consiglio comunale, ovvero, la motivazione dell'affidamento diretto dello Stadio, volto a soddisfare l'interesse della squadra di calcio che rappresenta la città di Giugliano in Campania e che la gestione dell'impianto è favorita dall'affidamento al concessionario che rappresenta il soggetto titolare del relativo titolo sportivo.

In altri termini, la preferenza per l'ASD Giugliano, società sportiva Giugliano Calcio 1928, rispetto ad eventuali altre richieste e/o manifestazioni di interesse deriverebbe dal fatto che tale squadra rappresenta il Comune di Giugliano in Campania nella disputa di un campionato di rilievo nazionale.

Altresi, l'ANAC, ancora in premessa, nella suddetta nota, precisa che secondo quanto stabilito dall'Ente l'impianto sportivo sarà utilizzato prevalentemente dall'Associazione sportiva sopra individuata, garantendo l'offerta delle proprie attività sportive, nonché l'utilizzo mediante il fitto a società terze che vogliono utilizzare l'impianto per allenamenti e/o partecipazione a campionati, con possibilità di utilizzo con area per lo svolgimento di diverse attività ed eventi sportivi di rilevanza regionale o nazionale.

La deliberazione dell'ente n. 88 del 31 maggio 2023 richiama il Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi, approvata con delibera commissariale n. 6 del 9 gennaio 2023 che all'articolo 21 prevede che la durata della concessione sia di norma triennale, salvo casi particolari di gestione che richiedono un periodo più lungo, come nel caso di lavori di ristrutturazione e miglioramento in capo al concessionario, condizione che non ricorre, secondo l'ANAC, nel caso in esame e sussistendo la circostanza che l'impianto è appena stato oggetto di un rilevante intervento di qualificazione con risorse pubbliche.

Non di meno – prosegue sempre l'ANAC – la concessione è di durata sessennale. Inoltre, sebbene il Comune di Giugliano non abbia fornito le richieste valutazioni sulla rilevanza economica della concessione. Dallo schema di convenzione si desume che gli introiti del concessionario includano, oltre ai fitti per attività sportive gestite da terzi, le organizzazioni di otto eventi annuali di natura non

specificata, attività commerciale utilizzando strutture mobili appositamente allestite dal concessionario, attività di buvette e ristorazione utilizzando strutture mobili e attrezzature appositamente allestite dal concessionario, gestione della pubblicità.

Considerato che nel merito, l'ANAC, a valle della premessa contenuta nella nota richiamata, recita che secondo l'avviso dell'autorità, la gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica qualificabile come concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3 del Codice deve essere affidato nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 164 e seguenti del Codice stesso. La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi, deve essere ricondotta nella categoria degli appalti di servizi. Nella stessa pronuncia è stato aggiunto, inoltre, che nel caso in cui l'Ente debba concedere esclusivamente l'uso di spazi pubblici per consentire lo svolgimento di eventi, tale fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione del Codice, ma costituisce una concessione amministrativa di beni pubblici da affidare con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunicati di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Altresi – prosegue l'ANAC – a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, che ha dettato una specifica disciplina per la concessione di servizi e che ha incluso la gestione degli impianti sportivi, quale appalto di servizi, debba ritenersi superata e non più applicabile la previsione dell'articolo 90, di cui alla Legge 289 del 2022.

Per l'ANAC consegue, da quanto soprariportato e trascritto, che l'affidamento della gestione degli impianti sportivi ricade nella disciplina dettata dal Codice dei contratti nel senso indicato dall'autorità e confermata dalle norme citate, con la conseguenza che il ricorso all'affidamento diretto è ammesso entro i limiti di cui all'articolo 36 del vecchio Codice, oggi sostituito dall'articolo 50 del Decreto legislativo 36 del 2023. Diversamente, nel caso in cui unitamente alla gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale siano da affidare anche attività di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento dell'impianto stesso, è ammesso il ricorso all'affidamento diretto oltre i limiti fissati dal Codice dei contratti, purché esso sia indirizzato a favore di un'associazione o società non avente scopi di lucro, il progetto da essa presentato risponde ad un interesse pubblico e la gestione dell'impianto sia in grado di produrre profitti tali da remunerare l'investimento in lavori, quindi, impianti con rilevanza economica.

Tenuto conto, pertanto, della conclusione a cui perviene l'ANAC nella propria disamina della definizione del procedimento posto in essere dall'Ente, con l'affidamento della concessione in uso dello Stadio comunale De Cristofaro per le stagioni agonistiche dal 2023-2024 al 2028-2029, ovvero che ciò posto si ritiene illegittimo l'affidamento operato dal Comune di Giugliano della concessione in esame della forma di concessione d'uso di bene demaniale con lo strumento dell'affidamento diretto, trattandosi di affidamento inerente la mera gestione funzionale ed economica del bene, pertanto, soggetto all'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti.

Precisato, altresì, che

la convenzione approvata con delibera di Consiglio comunale n. 88 del 31 maggio 2023 non è stata mai sottoscritta a seguito della nota ANAC del 29 maggio 2024 sull'illegittimità dell'affidamento operato dall'ente;

la richiamata nota ANAC fu anche trasmessa alla società sportiva Giugliano Calcio il 20 giugno 2024 e contestuale avvio del procedimento di revoca dell'affidamento assegnato alla società il giorno 20 per eventuali controdeduzioni. In data 27 giugno 2024 l'Ente informava l'ANAC dei provvedimenti adottati;

con nota di riscontro acquisita al protocollo dell'Ente il 12 luglio 2024 con n. 93670, la Società Sportiva Giugliano Calcio 1928 riscontrava la comunicazione di avvio del procedimento di revoca;

con Decreto sindacale n. 345 del 17 settembre 2024 il servizio Impianti Sportivi è stato assegnato al settore Manutentivo, Idrico e Patrimoniale;

al fine di una maggiore comprensione dei fatti riportati nella nota di controdeduzioni e di una corretta e puntuale chiusura del procedimento sono stati richiesti, alla Società Sportiva Giugliano Calcio alcuni chiarimenti, la richiesta non ha prodotto alcun esito.

Tenuto, dunque, che l'affidamento è avvenuto in via diretta, senza l'indizione e lo svolgimento di alcuna procedura di gara pubblica finalizzata alla scelta del concessionario e che, inoltre, si è trattato di un affidamento di lunga durata, ricoprente un intero sessennio, con l'opzione di eventuali proroghe a richiesta del concessionario, per cui, gli elementi sopradescritti consentono di avvisare le seguenti legittimità che vizioano la procedura sin dalla sua genesi e che per punti salienti possono essere così enucleati e motivati: illegittimità dell'affidamento diretto, violazione, quindi, delle norme in materia di affidamento dei contratti pubblici, articolo 164, comma 2, del Decreto legislativo 50 del 2016; determinazione del valore della concessione; mancata previsione dei requisiti generali e di idoneità tecnico professionale ed economico finanziaria; omessa acquisizione del CIG e violazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136 del 2010; mancata acquisizione delle polizze assicurative e omesso pagamento delle utenze, elusione della Tari e della stipula del contratto idrico, quali elementi di ulteriore contestazione a carico della Società Sportiva Giugliano Calcio.

Va infine rilevato che la convenzione di concessione, peraltro totalmente nulla per le ragioni esposte, ha previsto una durata di sei stagioni agonistiche.

Ritenuta l'esigenza urgente di un immediato ripristino delle condizioni di corretta e sana gestione dei beni pubblici.

Ritenuto l'Ente, ai sensi dell'articolo 21 sexies della Legge 241 del 1990, di avvalersi del potere pubblicistico di revocare in autotutela la deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 31 maggio 2023 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero, di effettiva necessità di operare con gara ad evidenza pubblica per la concessione dell'impianto sportivo, revoca che determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

Ritenuto in particolare che le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, cui si rimanda integralmente, dover procedere alla revoca in autotutela della deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 31 maggio 2023, altresì, l'illegittimità si fonda sulla necessità di operare in ossequio ai tre principi cardini che caratterizzano, oggi, i contratti pubblici, quindi, il principio del risultato della fiducia e dell'accesso al mercato.

Precisato che l'attivazione del contraddittorio procedimentale non risulta necessario in virtù della valutazione di illegittimità dell'affidamento di cui trattasi.

Ritenuto, in ogni caso, i provvedimenti di cui al presente atto essere contraddistinti da particolari esigenze di celerità, atteso che la prosecuzione del rapporto concessionario in esame comporterebbe un ritardo non giustificabile dell'azione di ripristino della legalità per tutto quanto sopra esposto, si trasmette al Consiglio comunale con l'invito di deliberare in merito.

Il dirigente del settore Manutentivo Idrico Patrimoniale dei servizi Impianti Sportivi, vista la relazione istruttoria a firma dello stesso dirigente, dato atto che la convenzione approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 31 maggio 2023 non è stata mai sottoscritta a seguito della nota ANAC, protocollo n. 72191 del 29 maggio 2024 sull'illegittimità dell'affidamento operato. Vista la relazione istruttoria e le ragioni della nota ANAC di cui sopra. Dato atto che la richiamata nota ANAC fu poi trasmessa altra Società Sportiva Giugliano Calcio 1928 e che venivano acquisite anche le controdeduzioni in data 12 luglio 2024 della suddetta società. Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 21 sexies della 241 del 1990, della necessità dell'Ente di avvalersi del potere pubblicistico di revocare in autotutela la deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 31 maggio 2023, propone al Consiglio comunale di prendere atto e condividere i contenuti della relazione istruttoria in ragione della nota ANAC assunta al protocollo dell'Ente con n. 72191 del 29 maggio 2024 con la quale l'autorità nazionale anticorruzione si è pronunciata sull'illegittimità dell'affidamento in concessione dello Stadio comunale in favore della società della locale squadra di calcio cittadino per la durata di sei anni, ovvero che per ciò posto, si ritiene illegittimo l'affidamento operato dal Comune di Giugliano della

concessione in esame nella forma di concessione e uso di bene demaniale con lo strumento dell'affidamento diretto, trattandosi di affidamenti inerente la mera gestione funzionale ed economica del bene, pertanto, soggetta all'applicazione di disposizioni generali del Codice dei contratti. Di dichiarare, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 sexies della Legge 241 del 1990, la necessità per l'Ente di avvalersi del potere pubblicistico, di revocare in autotutela la deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 31 maggio 2023, revoca che determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti e la contestuale cessazione di ogni efficacia derivata dalla consegna dell'impianto sportivo, nelle more della sottoscrizione della convenzione con verbale di consegna dell'impianto sottoscritto presso il settore Servizi Sociali, Istruzione, Sport e Cultura tra l'allora dirigente dottor Giuseppe De Rosa e il legale rappresentante della Società Sportiva Giugliano Calcio, signora Elena Annunziata; di dichiarare la revoca e/o comunque la cessazione di ogni efficacia e di ogni atto prodromico connesso e consequenziale; di demandare ai competenti uffici comunali tutti gli adempimenti di notifiche di esecuzione della presente deliberazione, al fine di garantire la realizzazione e la tutela degli interessi comunali; di dare mandato al dirigente del settore Manutentivo Idrico Patrimoniale e Servizi Sportivi di provvedere all'avvio e alla conclusione dell'ordinaria procedura aperta, volta all'affidamento della concessione e gestione dello Stadio comunale De Cristofaro per un periodo pluriennale; di dare mandato al dirigente per i servizi sportivi e impianti sportivi di provvedere nell'immediatezza alla pubblicazione di una manifestazione di interesse per l'affidamento ed uso provvisorio dello Stadio comunale nelle more dell'avvio e della conclusione dell'ordinaria procedura aperta volta all'affidamento della concessione e gestione dello Stadio comunale per un periodo pluriennale; di disporre la pubblicazione della presente delibera all'albo pretorio.

Ci sono interventi? Sindaco, prego.

SINDACO PIROZZI:

Grazie Presidente. È una delibera di carattere tecnico, ovviamente, c'è il dirigente in Aula che ha proposto questa delibera. Vorrei in primo luogo tranquillizzare i tifosi e la città. Il primo tifoso sono io che dal primo momento abbiamo avuto a cuore gli interessi del Stadio, non a caso sia per la pista di atletica e sia per la Curva Liternum sia per gli investimenti massicci, per la videosorveglianza e per l'impianto di illuminazione, l'Amministrazione comunale ha messo risorse sia sovracomunali e sia proprie, proprio per consentire l'inizio del campionato di Lega Pro.

Un primo messaggio che voglio lanciare alla città è un messaggio di tranquillità, nel senso che questa delibera di revoca, proposta dal dirigente del settore, è un atto dovuto.

Fatemi fare anche un po' di polemica, ogni tanto ci vuole, c'è stato un rilievo dell'ANAC in seguito a delle segnalazioni. In tutta Italia non ci sono state segnalazioni, nella nostra città ci sono state delle segnalazioni su quest'affidamento, ne prendiamo atto. Il dirigente non poteva non dare attuazione a questi che erano i rilievi dell'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione (ANAC), quindi, la revoca della concessione.

Non è una revoca al buio, nel senso che non è che dall'oggi al domani il Giugliano Calcio non gioca nella propria città, ci sarà un periodo provvisorio, penso di almeno 60 giorni, da concordare con il dirigente del settore, in questi 60 giorni il Giugliano Calcio può continuare a giocare nel nostro Stadio dei nostri colori gialloblù.

Vi sarà un affidamento provvisorio, penso di sei mesi, così come prescrive la normativa, in quest'affidamento provvisorio, ovviamente, parteciperanno i vari soggetti interessati.

Dopo l'affidamento provvisorio, vi sarà l'affidamento mediante gara, presso le stazioni appaltanti, così come prescrive la normativa, e dove ci sarà l'affidamento definitivo in base alle linee guida dettate dall'ANAC.

Continuano, nel frattempo, i lavori della Curva Liternum perché il finanziamento è andato avanti, i lavori continuano con la massima tranquillità.

Nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, continueremo a giocare nel nostro Stadio, lo Stadio De Cristofaro.

Il messaggio che lancio alla Società Calcio, che dovrà ovviamente incontrarsi, perché deve stabilire un percorso di rispetto reciproco delle prescrizioni normative, il nostro interesse è quello di vedere i colori gialloblù, quindi, la squadra di calcio giocare nel proprio Stadio. Penso che sia interesse dell'intera Amministrazione comunale, maggioranza e minoranza, così come nelle cose belle della città, vedere continuare il Giugliano Calcio a giocare nel proprio Stadio.

Faremo di tutto non solo per garantire nei 60 giorni, poi, per chiarezza anche con i tifosi che hanno poca dimestichezza con le normative, abbiamo la delibera di Giunta, la 4 del 2024, sarebbe la delibera per la gestione degli impianti sportivi in assenza di affidamento, si può usufruire di questa delibera di Giunta, dove si può giocare pagando una tariffa a partita.

Manteniamo i toni pacati perché è facile accendere il fuoco su persone che hanno l'amore per la propria città e soprattutto per il proprio Stadio e per i propri colori. Da tifoso, da Sindaco, da uomo della città penso che lavorerò sempre nell'interesse pubblico, nell'interesse del rispetto della normativa, ma resto sempre un tifoso, quindi, insieme a questo faremo di tutto, sempre, per far giocare il Giugliano Calcio.

Per un'estrema sintesi, daremo un tempo congruo di almeno 60 giorni, non diciamo i giorni perché l'affidamento verrà fatto dagli enti predisposti all'uopo nell'affidamento provvisorio di sei mesi, poi, si farà la gara per l'affidamento pluriennale, come prescritto dalle indicazioni dell'ANAC, poi, abbiamo la delibera di Giunta, la n. 4 del 12 gennaio 2024, per consentire a chiunque, nella fattispecie al Giugliano Calcio, di giocare nello Stadio della città di Giugliano.

Faremo – lo ripeto – di tutto per far sì che il Giugliano giochi nel proprio Stadio, nella propria città. Purtroppo, era un atto dovuto, come al solito mi assumo in prima linea, da primo cittadino ci metto la faccia quando faccio le inaugurazioni, quando asfaltiamo le strade, quando ridiamo alla città un bocciodromo rinato, quando faremo il Palazzetto dello Sport in zona costiera, l'impianto di Litternum, che inizieranno i lavori la settimana prossima, e anche quando bisogna dare delle notizie, il sottoscritto non ha paura di confrontarsi né con l'Aula consiliare, né con i cittadini, ma sia ben chiaro, l'Amministrazione comunale l'ha dimostrato fin dal primo momento, e non c'è nessun dubbio a riguardo, nessuno ci ha detto di rendere idoneo lo Stadio per la Serie C, l'abbiamo deciso, voluto, desiderato impiegando risorse sovracomunali e soprattutto ingenti risorse di Bilancio per la videosorveglianza, per l'impianto di illuminazione, per i sediolini e poi la curva e la pista di atletica grazie a fondi sovracomunali, quelli del PNRR, ma è sempre una scelta politica quella di individuare la curva come obiettivo amministrativo perché con quei soldi si poteva fare altro.

Insieme troveremo la soluzione. C'è anche il dirigente del settore che segue in prima linea la questione da un punto di vista tecnico amministrativo, per fortuna, è un dirigente giuglianese, quindi, anche lui ha a cuore le sorti, nell'interesse generale della città, in particolar modo far giocare il Giugliano nel proprio Stadio. È una delibera di carattere tecnico, però la politica non è che se ne lava le mani, la politica insieme al dirigente tecnico troverà – ha già trovato – le soluzioni per consentire di giocare nel nostro Stadio.

Mi scuso se mi sono dilungato oltre i canonici dieci minuti, però era doveroso dare spiegazioni, con lo *streaming* alla nostra città, alla stampa e ai tifosi. Lavoriamo giorno e notte per risolvere i problemi della città e anche questo è uno degli aspetti fondamentali che teniamo a cuore. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Consigliere Sequino, prego.

CONSIGLIERE SEQUINO:

Grazie Presidente. Signor Sindaco, colleghi Consiglieri, signori della Giunta, volevo, se fosse possibile, visto che c'è stata una convocazione d'urgenza e gli atti sono stati trasmessi circa 48 ore fa ai Consiglieri comunali, avere un chiarimento, visto che nella delibera non è chiarito da chi di

competenza, ma credo che il chiarimento possa darlo soltanto il dirigente, perché questa mattina è sottoposta all'attenzione dell'Aula una proposta che è a sola firma del dirigente. C'è un passaggio relativo alle controdeduzioni che l'Amministrazione avrebbe fatto all'ANAC nei 30 giorni successivi il recepimento della nota nella quale l'ANAC dichiarava l'illegittimità delibera adottata a maggio 2023 e c'è un passaggio nel quale, sostanzialmente, il dirigente ci dice che il Comune informa la società sportiva rispetto a questa nota, e pare che la società sportiva non abbia fatto alcunché, e che lo stesso Comune, successivamente, informava l'ANAC dei provvedimenti adottati.

La richiesta di chiarimento riguarda l'iter che si è seguito, nel senso che l'ANAC chiedeva chiarimenti al Comune, quindi, il Comune doveva rispondere all'ANAC. Per quale motivo il Comune ha chiesto chiarimenti alla società? La società era tenuta a rispondere? C'erano adempimenti prescritti dall'ANAC che dovevano essere adottati dalla società e non sono stati adottati? Nella delibera, questo non è chiarito. Se potessimo avere questo chiarimento. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Sequino. Ingegnere, prego.

DOTT. D'ALTERIO:

L'ANAC aveva inviato al Comune il parere che tutti quanti conosciamo, che dichiarava l'illegittimità degli atti posti in essere dal Comune stesso.

Il dirigente pro tempore, dirigente degli impianti sportivi prima di me, comunicava l'avvio del procedimento nei confronti della società Giugliano Calcio inviando la delibera ANAC. Ho riportato la dicitura del precedente dirigenti, era che aveva avviato il procedimento di revoca. Non c'era un atto già predisposto, quindi, un provvedimento adottato, bensì, all'ANAC si comunicava l'avvio del procedimento della revoca.

Questo è l'unico atto che il dirigente competente ha trasmesso all'autorità a seguito dell'emissione di illegittimità dell'atto arrivato al Comune.

La conclusione non è ancora arrivata all'ANAC, con la revoca della delibera sarà mia cura comunicare all'ANAC la revoca di oggi.

CONSIGLIERE SEQUINO:

Leggendo la delibera, nel momento in cui leggo "controdeduzioni", immagino sostanzialmente un atto di replica che l'Amministrazione ha prodotto nei confronti dell'ANAC. Sostanzialmente, l'Amministrazione si è limitata ad informare l'ANAC di aver recepito quest'illegittimità, di averla data per buona e, sostanzialmente, di aver avviato il procedimento per addvenire alla revoca della convenzione, perché poi c'era un altro passaggio relativo al fatto che c'è stato il verbale di consegna della struttura alla società, ma non è stata mai sottoscritta la convenzione tra la società e l'Amministrazione.

Sostanzialmente, diciamo all'ANAC: va bene quello che hai detto, revoco la procedura. Dirigente, ho capito bene? Okay.

PRESIDENTE:

Ci sono altri interventi, anche per chiarimenti? Consigliere D'Agostino, prego.

CONSIGLIERE D'AGOSTINO:

Presidente, Sindaco, colleghi Consiglieri, ho dei dubbi in merito alla delibera, come già per le vie brevi ho esposto al Sindaco le mie perplessità. Ho delle domande, approfitto che c'è l'ingegner D'Alterio, che è il dirigente di settore, per capire la procedura. Abbiamo recepito una nota dell'ANAC, una delibera dell'ANAC che dichiara illegittima la procedura di affidamento diretto dello Stadio Giugliano Calcio, nonostante ci sia un PEF che stabiliva che comunque l'importo era sottosoglia, quindi, si potesse fare comunque un affidamento diretto senza evidenza pubblica, perché secondo quel PEF, con

il pagamento di mille euro mese, quindi, dodici mila euro annui è un affidamento diretto che poteva benissimo giustificare l'eventuale invalidità che dichiara l'ANAC.

Ingegnere, come già mi ha anticipato il collega Sequino, abbiamo ricevuto questa nota ANAC, abbiamo detto che va bene quello che l'ANAC ci dice, facciamo la richiesta al Giugliano Calcio e gli comunichiamo che inizia l'avvio del procedimento di revoca.

Eravamo tenuti eventuali, prima di fare questo procedimento, a dare delle controdeduzioni all'ANAC, quindi, dire perché era stato fatto questo tipo di affidamento?

Leggo che viene stabilito che la società, addirittura, in avrebbe i requisiti tecnici economici per poter avere l'affidamento dello Stadio. Qui è la prima controdeduzione che doveva essere fatta all'ANAC, in quanto, una società professionistica, per poter iscriversi ai tre maggiori campionati professionistici, quindi, Serie A, Serie B, Lega Pro, a prescindere dai tre gironi di Lega Pro, deve dare delle garanzie alla Covisoc, alla Federazione e la Federazione a sua volta le dà alla Covisoc, dove si presentano fidejussioni bancarie e non assicurative pari all'importo addirittura del monte stipendi squadra annuale e nel Giugliano il monte stipendi squadra, attualmente, sfiora i 400 mila euro annui, in più, deve dare delle garanzie, mettere a disposizione dei beni materiali, immateriali, dei beni immobili, garanzie addirittura anche in caso di Consiglio di amministrazione che gestisce la società sportiva, anche dei beni privati dei soci.

È stata fatta questa controdeduzione all'ANAC?

Qui si dice che il contratto rientra nel Codice dei contratti pubblici come contratto di servizio, quello relativo allo Stadio sportivo, richiamando l'allegato 2 del Codice dei contratti del 2023, ma l'allegato 2 non dice soltanto che gli Stadi sportivi sono collegati come settore di servizi, dà comunque delle differenziazioni l'allegato, in cui stabilisce che in caso di società professionistiche, si richiama a una normativa nazionale superiore, che è quella rilasciata dal Consiglio dei Ministri. Dobbiamo ricordare che la Federazione Gioco Calcio ha una parte di partecipazione al 30 per cento del Ministero dello Sport, è come se fosse una sorta di compartecipazione, Ente pubblico con società sportive. In automatico, non c'è una violazione nei termini, non è un contratto di servizio, è un contratto che può essere definito anche nelle zone come la nostra, nelle zone del Sud Italia, come un servizio per la collettività, perché dobbiamo ricordare che spesso il calcio, in accordo con le scuole, salva molti bambini da attività diverse da quelle sportive.

In più, le faccio un'ulteriore domanda, al punto n. 4 lei dice: "Omessa acquisizione del CIG". Il CIG è il codice identificativo di gara che serve per stabilire i flussi finanziari di come l'Ente riceve gli importi da parte della società sportiva, che va inserito nella causale. È un piccolo numeretto rilasciato. Lei dice: "Per quanto a conoscenza di quest'ufficio". Abbiamo una prova certa che ci sia scritto che non c'era il CIG assegnato? Mi aspettavo che non c'era scritto "per quanto a conoscenza", ma: secondo nota protocollo, risulta che il CIG non è stato acquisito all'Ente.

Un'ulteriore domanda, per me è stranissimo che si scrive che non è stato fatto il contratto idrico con la società Publiservizi perché lo Stadio è mancante del contatore. È mancante da oggi o è mancante da sempre il contatore allo Stadio Alberto De Cristofaro?

Dal momento dell'affidamento, quando si dà un affidamento, penso che gli uffici facciano degli atti successivi, tipo, nella convenzione, se non ricordo male, c'era scritto che entro 30-60 giorni dalla convenzione si dovevano fare tutte le volture. Queste volture, visto che lei all'epoca non era agli impianti sportivi, ma al settore Patrimoniale, spero siano state effettuate. La mia domanda specifica, in questo caso, ho bisogno di capire. La revoca è un atto dovuto, lo dobbiamo fare, nessun problema, la facciamo, abbiamo una tempistica certa, come lei ha già spiegato, che verrà fatto un avviso pubblico temporaneo per affidamento dello Stadio? La tempistica è anche certa che nei sei mesi, che dovrebbe essere delle procedure di gara, ci sia una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento?

Ingegnere, semplicemente, un sì o un no, in modo molto veloce.

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere. Ingegnere D'Alterio, prego.

DOTT. D'ALTERIO:

Le domande sono state tante e, quindi, può darsi che qualcuna la dimentico, sarà sua cura ricordarmela. Faccio una premessa, qui, si doveva fare una concessione di un bene pubblico, la concessione di un bene pubblico, qualsiasi sia l'importo, non può essere fatta con affidamento diretto. Viene meno tutto quello che è l'affidamento. È questo il motivo della revoca di oggi. Consigliere, da lei non mi aspettavo una domanda del genere.

(Intervento fuori microfono)

DOTT. D'ALTERIO:

Concessione di bene pubblico assolutamente con procedura pubblica. La procedura non è stata rispettata, ANAC ha detto ampiamente, in tutti i passaggi, e la invito a leggersi puntualmente la nota dell'ANAC, con tutte le sentenze che vengono richiamate affinché questa concessione non abbia rispettato i crismi del Decreto per le concessioni.

Analogamente, i requisiti tecnico economici non sono la capacità economica della quadra che deve mettere a disposizione delle polizze fideiussorie o quello che sia, ma il requisito tecnico economico è un requisito che deve essere posto nel capitolato per fare la gara pubblica. Mancando la gara pubblica, sono mancati tutti i presupposti necessari per individuare un concessionario che sta gestendo un bene patrimoniale del Comune di Giugliano.

Il requisito tecnico economico, analogamente il CIG, erano tutti gli step che si sarebbero dovuti compiere per fare una gara pubblica. La gara pubblica non è avvenuta, sono saltati tutti i passaggi intermedi per avere un concessionario.

(Intervento fuori microfono)

DOTT. D'ALTERIO:

Abbiamo un soggetto che è stato scelto senza individuare dei paletti, poi, che la società abbia dieci volte di più quei requisiti, purtroppo, non abbiamo atti che lo evidenziano.

Lei parlava del contatore. Il contatore dell'acqua al Comune di Giugliano non c'era, quindi, doveva essere fatta richiesta.

Le vulture non sono state effettuate, ero e sono ancora il dirigente al Patrimonio, nel mio ruolo ho scritto al dirigente competente, alla società, che non facevamo il recesso delle vulture per garantire la società che potesse continuare, ma contestualmente comunicavamo gli importi non riconosciuti sino ad oggi al Comune di Giugliano. La Società Calcio fino ad oggi non ha versato quello che è stato il consumo del gas e dell'energia elettrica che ha usufruito dal momento della concessione in poi. Contestualmente alla revoca, quindi, è partita anche una richiesta economica di tutti gli importi che hanno consumato in questo periodo, e questa è una condizione necessaria per poter partecipare all'avviso pubblico. Faremo un avviso pubblico, anche per un periodo di sei mesi, dove parteciperà probabilmente la Giugliano Calcio se ha tutti i requisiti in revoca e parteciperanno anche altri. Sarà una manifestazione, seppur limitata, ma comunque aperta.

I tempi certi, purtroppo nelle procedure di gara nessuno glielo può dire, sicuramente saranno tempi ridotti, ristretti, ma se ci saranno dieci mila contenziosi o quant'altro, oggi posso dire i tempi certi per avere il nuovo affidatario del periodo limitato dei sei mesi. Sicuramente saranno tempi ristretti e dedicheremo, da oggi pomeriggio in poi, il maggior tempo mio e dell'ufficio a questa cosa.

È questo l'impegno che do alla città e al Consiglio comunale.

PRESIDENTE:

Grazie mille. Consigliere Iovinella.

CONSIGLIERE IOVINELLA:

Grazie Presidente. Signor Sindaco, signori e signore della Giunta, cari colleghi Consiglieri, innanzitutto, formulo i miei auguri al collega Carleo e al collega Di Girolamo cui nel precedente Consiglio non ho avuto l'opportunità di farlo, Consiglio abbastanza delicato, perché oggi ci riuniamo in Aula solo per fare l'ennesima surroga di Consiglieri dimissionari ed una revoca, una revoca di un provvedimento amministrativo, dove a maggio 2023, da questa parte dei banchi fu obiettata quella procedura, nel senso che motivammo che quel procedimento che si stava per deliberare era del tutto illegittimo. Ci presero per pazzi perché eravamo contro il Giugliano Calcio. L'abbiamo motivato mille volte.

Siamo in primis, come il Sindaco, tifosi del Giugliano Calcio, vogliamo che questa squadra raggiunga e ambisca ai massimi obiettivi calcistici professionistici, ma vogliamo che gli atti vengano fatti in modo corretto, vogliamo che gli atti vengano portati in Aula in modo legittimo, ed oggi la risposta del dirigente D'Alterio non fa una piega rispetto alla domanda del collega D'Agostino. Più di fare delle osservazioni al deliberato, ci hanno consegnato in Aula un documento per tutto illegittimo, per nostra inesperienza l'abbiamo votato pur non ascoltandovi, perché non ci hanno ascoltato. A distanza di un anno, l'ANAC dice che il provvedimento è illegittimo.

Tra l'altro, voglio fare un piccolo inciso, Sindaco, me lo deve permettere, capisco che il momento è un po' particolare, un po' per tutti, in questo momento che sta vivendo la politica giuglianese, però lei non può certamente dire in Aula: in altre città si fa, come Avellino, ho letto anche un *post*, qualcuno ha scritto. C'è un atto illegittimo, dobbiamo rimediare, abbiamo sbagliato, ma dobbiamo garantire lo Stadio alla squadra di questa città. C'è un atto illegittimo.

Purtroppo, è un atto dovuto, certo che è un atto dovuto, anzi, mi meraviglio come da maggio siamo arrivati a novembre, a distanza di sei mesi, e mi dispiace anche per i colleghi di maggioranza, siete degli eroi a stare in Aula, perché dalla parte vostra avrei chiesto a tutti quelli che hanno votato a maggio 2023 la presenza in Aula, assumersi la responsabilità, come ve la state assumendo voi, perché sono belle le passerelle che si fanno nello Stadio, oggi era importante avere la presenza, stare accanto a voi, stare accanto al Sindaco, assumersi le responsabilità di un atto così forte, perché è una brutta figura, e la fa tutta la politica.

Non ci sono altre parole che possano esprimere il nostro rammarico in questo momento, nell'attesa e nella speranza che gli atti vengano fatti nel più breve tempo possibile, nella celerità. Ecco, come diceva il dirigente, che non ci siano contenziosi, perché da quello che ho appreso oggi, da maggio 2023 ad oggi la convenzione non è stata ancora firmata con la Società Sportiva Calcio Giugliano.

È una domanda che ci dobbiamo fare un poco tutti, come la domanda che ci siamo fatti qualche settimana fa, perché quelli dei grattini non hanno firmato ancora la convenzione con il Comune di Giugliano. Su questo dobbiamo stare attenti, su queste procedure, su questi atti.

Che si possa, nel più breve tempo possibile, procedere con gli atti di gara e dare una procedura legale, legittima, dove tutti gli interessati possano partecipare. Naturalmente, cercando di mettere al primo posto i colori gialloblù e lo stemma del Giugliano Calcio. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Iovinella. Ci sono altri interventi? Consigliere Sequino.

CONSIGLIERE SEQUINO:

Presidente, Sindaco, colleghi Consiglieri, signori Assessori, signore Assessore, questa mattina c'è solo l'assessore Abbate. Questa mattina sono fuggiti un po' tutti.

È condivisibile il passaggio che faceva il collega Iovinella, perché è apprezzabile la presenza dei colleghi di maggioranza, va stigmatizzata l'assenza di quelli che sfuggono alle responsabilità.

Le faccio una domanda, Sindaco: se le venisse messo davanti un Bilancio di un Ente pubblico, di una società, scritto male, la sua formazione, la sua competenza, cosa le porterebbe a fare? A mettere in evidenza quelle che sono le criticità di quel Bilancio. Di fronte a quella che è la nostra formazione, e

mi permetto di dire, seppur modesta la mia formazione, quando abbiamo letto quella delibera del maggio 2023, abbiamo evidenziato delle criticità, se non l'avessimo fatto, così come qualche collega che ha la nostra stessa formazione non l'ha fatto, rischieremmo di essere fatti passare anche per professionisti scadenti, e questo non possiamo consentire assolutamente che avvenga, perché già con un enorme sforzo cerchiamo di portare avanti, in maniera dignitosa la nostra professione.

È per una questione di formazione che abbiamo messo in evidenza determinate criticità all'interno di quell'atto. Abbiamo dimostrato, Sindaco lei di questo ci deve dare atto, mi deve dare atto, di essere stati, soprattutto in questo periodo, politicamente corretti, però ho notato che è molto sottile la linea di confine tra essere considerati politicamente corretti e essere considerati, mi sia consentito il termine, dei fessi ai quali si può dire di tutto, sotto il cui naso può passare di tutto: tanto questi non parlano.

Qualcuno, addirittura, dice: non possono parlare. Non lo stabilisco io se posso parlare o meno, così come nessuno può stabilire se posso parlare o meno, siamo in democrazia.

Sindaco, queste considerazioni derivano dal fatto, mi permetta, che c'è un'assenza di formazione. Cerco di spiegarmi in maniera chiara, mi ha sempre contraddistinto un principio costituzionale che va applicato anche nell'ambito di un dibattito all'interno di un'Aula consiliare, che è quello della separazione dei poteri: potere legislativo, giudiziario e esecutivo. Ognuno fa il proprio compito e ognuno svolge il proprio compito. Se siamo chiamati ad amministrare questa città, dobbiamo semplicemente dimostrare di averne le capacità rispetto a quelli che sono fatti esterni che possono, pur riguardare l'Amministrazione. Non siamo tenuti a pronunciarci, non dobbiamo farne un uso politico di pronunce diverse da quelle amministrative. Non so se è chiaro il ragionamento.

Perché dico questo? Perché l'avversario politico va "combattuto", va "sconfitto" sul piano della proposta politica, ed è per questo che di fronte a un documento del genere abbiamo messo in rilievo tutta una serie di criticità, perché comunque non rappresentavano e non denotavano, assolutamente, un indice di capacità rispetto all'amministrazione di una realtà come la nostra. Non so se è chiaro il ragionamento.

A me poco interessa, nell'ambito di un dibattito all'interno dell'Aula consiliare, sbandierare a destra e a manca che l'errore che abbiamo fatto, che facciamo, che continuiamo a fare e che determina la violazione di quel principio costituzionale cui facevo riferimento prima, è quello di voler necessariamente spostare l'alveo naturale del dibattito politico amministrativo da un'altra parte. Per forza vogliamo parlare di altre questioni.

Rispetto a determinate caratteristiche, che devono essere una componente fondante del nostro DNA, devono essere una componente fondante del nostro DNA, di politici e di amministratori, dobbiamo essere come la moglie di Cesare, al di sopra di qualsiasi sospetto, poi, se lo siamo o non lo siamo, non sta a noi stabilirlo. I giudizi sulla nostra condotta non li dobbiamo dare noi, noi dobbiamo dimostrare di essere capaci ad amministrare.

L'interrogativo nasce spontaneo di fronte a quest'atto che oggi viene portato in Aula e che è la fotografia dello stato di quest'Amministrazione. Si sono stracciati le vesti per approvare quest'atto, abbiamo cercato di sviluppare un ragionamento tranquillo, contestando quella delibera su alcune criticità che avevamo messo in evidenza, non hanno tenuto conto di quelle che potevano essere queste criticità, sono andati avanti, oggi, qualcuno è scappato, è scappato letteralmente dall'Aula.

Ripeto, ma non lo dico assolutamente per lusingare i colleghi, apprezzo la presenza di quelli che si sono, torna un altro ragionamento che spesso abbiamo ripetuto, che è quello della consapevolezza del ruolo: cosa sei stato chiamato a fare? Ad amministrare. E nei momenti di responsabilità devi venire qui, in Aula, e devi dimostrare di avere la capacità di saper amministrare, assumendoti le tue responsabilità.

È facile amministrare con la pancia e a parlare con i tifosi e a fomentare la gente contro questa o quella parte politica. Oggi c'è da assumersi una responsabilità, è intervenuto un organo terzo rispetto al Consiglio comunale. Cosa vogliamo fare?

Ci sono dei passaggi che lei ha fatto, condivisibili rispetto a quella che sarà la gestione prossima e futura di una vicenda molto spigolosa, anche perché ci incontriamo spesso in tribuna a vedere la

partita, è una questione alla quale teniamo un po' tutti, quindi, insieme, cerchiamo di uscire da questo quadro, però è ovvio che certe questioni, tornando al ragionamento che facevo prima, sulla formazione, devono essere necessariamente messe in evidenza, altrimenti, significa che nella vita faccio un'altra cosa.

La conclusione è una domanda retorica che lascio all'Aula, rispetto al giudizio sulla capacità politico amministrativa di portare avanti quello che è il ragionamento che lei ha cercato di mettere in piedi con la sua maggioranza, se quella delibera è stata approvata da questa maggioranza e questa viene approvata da questa maggioranza, c'è una contraddizione. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Sequino. Ci sono altri interventi? Sindaco, prego.

SINDACO PIROZZI:

Grazie Presidente. Ringrazio degli spunti di riflessione dei Consiglieri comunali, in particolare gli ultimi due interventi, sulla professionalità ovviamente non si evince non solo in Aula consiliare o negli atti amministrativi, ma la si evince quotidianamente con le proprie professioni, ognuno di noi, lei come avvocato, io come commercialista e come docente, l'abbiamo dimostrato con gli anni di studio e con le nostre professionalità.

Cerchiamo di mettere a servizio della città quello che abbiamo appreso in anni di duro studio e di duro lavoro, sulla separazione dei poteri, è una delle prime cose che spiego ai miei alunni quando cerco di far comprendere la differenza tra organo esecutivo, colui che dà attuazione, chi fa le Leggi e chi le fa rispettare, che è la magistratura.

Ciò che non condivido è un atto che può essere sbagliato, chi non opera non sbaglia. Nell'arco di questi quattro anni di amministrazione abbiamo fatto tantissimo per questa città, per gli impianti sportivi. Tre impianti sportivi, bocciodromo, piscina comunale e stadio comunale, tutti e tre ristrutturati, rigenerati e ridati alla città. Lo Stadio, oggi, è un gioiello. Quando vedo le immagini che pubblica il direttore dei lavori, i tifosi e qualche volta ogni tanto io, cerco di stare sempre un profilo dietro, però sono orgoglioso, sono orgoglioso di lasciare a questa città un gioiello che, parliamoci chiaro, due o tre anni fa non era così, non c'erano luci, non c'era la videosorveglianza, non c'erano i sediolini.

Un errore di carattere amministrativo che può capitare, e che non deve capitare, non è che va a incidere sulla professionalità del Sindaco, del Consigliere di minoranza e del Consigliere di maggioranza. Quando si fanno gli atti di natura amministrativa bisogna rispettare le regole, bisogna rispettare le norme, però c'è anche, ogni tanto, detto da uno che rispetta le regole sempre, l'amore e la passione che ti porta ad essere convinto di alcune scelte che in quel momento dico, ma non perché l'ha fatta il Comune di Napoli, perché questa è simile a quella del Comune di Napoli, o l'ha fatta il Comune di Avellino o qualche altro Comune, è perché spontaneamente mi viene da dire: perché lo Stadio di Giugliano non deve essere gestito dalla Scuola Calcio Giugliano? Perché Avellino gioca ad Avellino, la Casertana gioca a Caserta, il Napoli gioca a Napoli e il Giugliano Calcio deve tenere una possibilità che venga Pinco Pallino da un altro Comune, quindi, anche la passione e l'amore per i propri colori che talvolta, come in questo caso l'ANAC ci ha bacchettato, a fare degli errori.

Certamente, questo non riduce o aumenta la professionalità del Consigliere o del Sindaco. Ci sono, in alcuni casi, degli atti che uno mette l'amore, si convince di una procedura dove se lei me lo domanda cento volte dico che a Giugliano deve giocare il Giugliano Calcio.

L'ANAC ha i suoi motivi giuridici, tecnici che l'ingegnere D'Alterio ha evidenziato da tecnico del Comune di Giugliano, resto dell'idea che forse questa procedura l'ANAC dice che è sbagliata, ne devo prendere atto, da Sindaco revoco, però quello che mi ha fatto piacere è di condividere il percorso di far rimanere il Giugliano Calcio, fermo restando le normative vigenti. 60 giorni? Rimane il Giugliano Calcio per 60 giorni. L'affidamento provvisorio avverrà secondo le procedure previste dalla norma,

l'augurio nostro è che la squadra calcio Giugliano partecipi a questa manifestazione provvisoria e posso sperare, augurare, desiderare che a Giugliano giochi il Giugliano Calcio.

Poi, con l'affidamento definitivo che verrà fatto presso le stazioni appaltanti, mi auguro da Sindaco e da tifoso, ma se lo augura lei, se lo augura il consigliere Iovinella, se lo augurano tutti i tifosi, che rimanga il Giugliano Calcio e noi faremo in modo di essere vicino alla squadra calcio, però nel momento in cui il dirigente dice: X non è stato ottemperato per stare all'interno dello Stadio, la squadra di Giugliano Calcio per consentire a me, a lei e al dirigente di stare tranquillo deve ottemperare al pagamento di X euro per l'energia elettrica. Per il resto c'è la massima disponibilità, come ho detto nell'intervento iniziale, quindi, apprezzo gli interventi della minoranza che vanno nell'ottica della condivisione del percorso del dopo, perché il passato, per me, è già passato, quello che conta è quello che faremo da oggi in avanti per consentire ai nostri tifosi, a lei, a me e a tutti i Consiglieri che ringrazio per il coraggio, che vengono in Aula, perché siamo stati votati per fare delle scelte, delle scelte talvolta poco popolari, ma la norma te lo impone e uno con la faccia. Come ho detto prima, quando vado all'inaugurazione dello Stadio vado allo Stadio, ho la gioia, vengo al Consiglio comunale, attuiamo quest'atto, fermo restando che io, lei e i Consiglieri di maggioranza, come tutti quanti, stiamo qui per cercare di risolvere anche fuori dall'Aula consiliare, insieme al dirigente, i problemi, cioè il problema dello stadio perché per me è inconcepibile che il Giugliano Calcio non giochi a Giugliano, quindi, finché resterò Sindaco, farò qualsiasi atto lecito consentito dalla norma, senza fare nessuna pressione di sorta, perché non rientra proprio nel mio carattere di dire a un dirigenti di fare questo o quello, ognuno di loro sa quello che deve fare, però nel mio cuore farò tutto ciò che è nel mio potere per fare gli atti di natura amministrativa consentiti dalla norma per giocare a Giugliano. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Consigliere Iovinella, prego.

CONSIGLIERE IOVINELLA:

Grazie Presidente. Sindaco, colleghi Consiglieri, per un atto di coerenza rispetto a quello che abbiamo fatto a maggio 2023, nella votazione usciamo dall'Aula. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Iovinella. Escono i Consiglieri Sequino e Iovinella al momento della votazione.

Se non ci sono altri interventi per dichiarazione di voto, passiamo alla votazione del punto n. 3.

Chi è favorevole? Sedici sono i favorevoli.

Chi si astiene? Due astenuti: Guarino e Di Girolamo.

Chi è contrario? Nessun contrario.

Per l'immediata esecutività? Medesima votazione.

Al punto n. 4 e al punto n. 5 ci sono due debiti fuori bilancio.



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revoca della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 31.05.2023 ad oggetto "Affidamento della gestione dello Stadio Comunale Alberto De Cristofaro - Approvazione Schema di Convenzione" e di tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali.

Il Dirigente del SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Giugliano in Campania, 06/11/2024

Il Dirigente del
SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE

Ing. DOMENICO D'ALTERIO





Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revoca della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 31.05.2023 ad oggetto "Affidamento della gestione dello Stadio Comunale Alberto De Cristofaro - Approvazione Schema di Convenzione" e di tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali.

Il Dirigente del SETTORE SERVIZI FINANZIARI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Giugliano in Campania, 08/11/2024

Il Dirigente del
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Dott. ANDREA EUTERPIO



Letto, confermato e sottoscritto.

Giugliano in Campania, 18/11/2024

Il Presidente del Consiglio
Dott. ADRIANO CASTALDO

Il Segretario Generale
Dott.ssa TERESA DI PALMA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Giugliano in Campania, 18/11/2024

Il Segretario Generale
Dott.ssa TERESA DI PALMA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 14/11/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Giugliano in Campania, 18/11/2024

Il Segretario Generale
Dott.ssa TERESA DI PALMA



Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana di Napoli

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'Revoca della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 31.05.2023 ad oggetto "Affidamento della gestione dello Stadio Comunale Alberto De Cristofaro – Approvazione Schema di Convenzione" e di tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali.' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 18/11/2024 al 03/12/2024 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-04027-2024.

Documento di Confezionamento